

Professioni dell'Area Tecnica

Proposta di Decreto del Presidente della Repubblica di riforma degli ordinamenti professionali tecnici ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 come convertito dalla Legge n. 148/2011 (ottava bozza integrata)

Roma, 22 maggio 2012

VISTO il DPR 328/2001 recante:

VISTO il D.Lgs. 9-11-2007 n. 206 - Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

VISTO il D.Lgs. 26-3-2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

VISTO il D.L. 13-8-2011 n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito nella L. n. 148/2011;

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

VISTO l'art. 17, comma 2 L. n. 400/1988

Art. 1 *Ambito di applicazione*

1. Il presente Decreto disciplina ai sensi dell'art. 3, 5° comma, del decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge L. 14 settembre 2011 n. 148 e successive modifiche, gli ordinamenti delle professioni regolamentate di agrotecnico e agrotecnico laureato; architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore; biologo; chimico; dottore agronomo e dottore forestale; geometra e geometra laureato; geologo; ingegnere; perito agrario e perito agrario laureato; perito industriale e perito industriale laureato; tecnologo alimentare.
2. Il presente Decreto disciplina le condizioni di esercizio delle professioni regolamentate di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 33 della Costituzione e dei principi di libera concorrenza, di libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché della tutela della buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, decoro, dignità, autonomia professionale e della tutela degli interessi pubblici, di differenziazione e pluralità di offerta al fine di garantire l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini del presente Decreto s'intendono per:
 - a. *Ordinamento professionale*: il complesso delle regole, ivi incluse quelle attinenti all'accesso e all'esercizio, che contraddistinguono una professione regolamentata.
 - b. *Professione regolamentata*: l'attività, o l'insieme delle attività di natura professionale, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative o regolamentari, al possesso di determinate qualifiche professionali e all'iscrizione in albi tenuti dagli Organismi professionali;
 - c. *Esercizio di Professione Regolamentata*: lo svolgimento di una professione regolamentata in forma autonoma, associata, dipendente o societaria;
 - d. *Professionista*: il soggetto iscritto a uno degli albi tenuti dagli organismi professionali competenti;
 - e. *Società tra professionisti*: le società istituite in conformità alla legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche e integrazioni;
 - f. *Titolo di formazione*: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio dell'Unione Europea. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i

loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.

- g. *Formazione permanente continua*: l'insieme dei percorsi di istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione non formale e apprendimento informale intrapresi nel corso della vita per conseguire un aggiornamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze e assicurare lo sviluppo professionale continuo;
- h. *Organismo professionale*: l'Ordine o il Collegio deputato alla tutela dell'esercizio di una professione regolamentata, alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo, all'esercizio della funzione disciplinare attraverso specifici organi e alla cura dello sviluppo professionale continuo dei professionisti iscritti, a livello nazionale e territoriale;
- i. *Consiglio dell'organismo professionale*: l'organo territoriale di governo dell'Organismo professionale di categoria e di rappresentanza degli iscritti;
- j. *Consiglio nazionale*: l'organo nazionale di governo dell'Organismo professionale di categoria e di rappresentanza degli iscritti.
- k. *Comitato territoriale di disciplina*: l'organo deputato all'esercizio della funzione disciplinare operante a livello territoriale.
- l. *Comitato nazionale di disciplina*: l'organo deputato all'esercizio della funzione disciplinare operante a livello nazionale.
- m. *Codice Deontologico*: il complesso delle regole disciplinanti le finalità, i comportamenti, le incompatibilità, i conflitti di interesse, i doveri degli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale, ivi compresa la formazione permanente, nonché nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, adottato dai Consigli nazionali degli organismi professionali, la cui osservanza è obbligatoria per gli iscritti negli albi.
- n. *Carta professionale digitale*: certificato elettronico rilasciato al professionista comprovante il riconoscimento delle sue qualifiche e attestante il compimento delle attività connesse all'obbligo di formazione permanente continua anche ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante o il rispetto da parte sua di tutte le condizioni necessarie per la prestazione, su base temporanea e occasionale, di servizi in uno Stato membro ospitante.

Art. 3 Accesso alle professioni regolamentate

1. L'accesso alle professioni regolamentate è subordinato al possesso dei titoli di formazione necessari e al superamento di un esame di Stato.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'accesso alle professioni regolamentate di cui all'articolo 1 non può essere limitato in base alla nazionalità del professionista o della sede legale della società tra professionisti, né in base agli altri requisiti vietati dall'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ma solo per motivi imperativi di interesse generale e in conformità alle previsioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 4 Esercizio delle professioni regolamentate

1. L'esercizio delle professioni regolamentate è subordinato all'iscrizione all'albo professionale di riferimento.
2. Ai fini dell'iscrizione è presentata, direttamente o per il tramite dello Sportello unico per l'accesso alla professione di cui all'art. 6, al Consiglio dell'Organismo professionale competente, domanda recante, i requisiti necessari, individuati con regolamento emanato dal Consiglio nazionale competente.

Art. 5 Sportello unico per la professione

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, i Consigli Nazionali dei singoli Organismi professionali istituiscono lo sportello unico per l'accesso alla professione, che assicura la gestione in via telematica delle procedure relative all'accesso e all'esercizio delle professioni regolamentate. I Consigli Nazionali disciplinano con proprio regolamento interno il funzionamento dello sportello unico per la professione.

Art. 6 Albo unico nazionale

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai Consigli degli organismi professionali, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti iscritti agli albi territoriali, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari eventualmente adottati nei loro confronti. L'accesso e la consultazione degli albi da parte del pubblico, di Uffici ed Enti pubblici e privati sono garantiti in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive integrazioni e modifiche.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni singola professione costituisce l'Albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal Consiglio Nazionale competente. I Consigli degli organismi professionali forniscono tempestivamente per via telematica ai Consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale.

Art. 7 Carta professionale digitale

1. All'atto dell'iscrizione all'albo, i Consigli degli organismi territoriali forniscono ai professionisti una carta professionale digitale recante tutte le informazioni relative al proprio stato giuridico professionale.
2. La carta ha funzione di firma e timbro digitale, nonché di carta nazionale dei servizi ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82. La carta contiene, altresì, tutte le informazioni connesse allo svolgimento da parte degli iscritti dell'obbligo di formazione permanente continua di cui all'art. 8 del presente decreto.
3. I Consigli Nazionali disciplinano con proprio regolamento il rilascio e il funzionamento della carta.

Art. 9 Formazione continua permanente/Aggiornamento professionale continuo

1. Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale, la sicurezza dell'utente e della collettività e conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo ai professionisti di seguire percorsi di aggiornamento professionale continuo predisposti sulla base di specifico regolamento emanato dal Consiglio nazionale di riferimento. L'unità di misura della formazione continua permanente è il credito formativo professionale (CFP); il valore del CFP è stabilito dal regolamento emanato dal Consiglio nazionale.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà essere emanato dal Consiglio nazionale e dovrà prevedere:
 - a. modalità di ottemperanza dell'obbligo di formazione permanente continua;
 - b. individuazione del valore dei CFP;
 - c. attribuzioni e funzioni dei Consigli degli Organismi professionali territoriali;
 - d. attribuzioni e funzioni del competente Consiglio Nazionale;
 - e. criteri di valutazione degli eventi formativi;
 - f. valutazione dei crediti formativi;
 - g. esenzioni ed eventuali deroghe all'obbligo di formazione permanente continua;
 - h. vigilanza.
3. Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli nazionali e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali (CFP) ed universitari (CFU).
4. La violazione dell'obbligo di formazione permanente continua è sanzionata dal Codice deontologico, da emanarsi da parte del Consiglio Nazionale di riferimento.

Art. 9 *Tirocinio*

1. Ove già previsti dalla normativa vigente, con specifico regolamento, i Consigli nazionali individuano le modalità di svolgimento, i tempi di durata che non dovranno essere superiori a 18 mesi ed i contenuti dell'eventuale tirocinio per l'accesso alla professione, garantendo l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione.
2. I Consigli nazionali, sulla base di apposite convenzioni quadro stipulate con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, possono individuare procedure semplificate per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate, da riservare a coloro che abbiano svolto con profitto il periodo di tirocinio.

Art. 10 *Assicurazione per l'esercizio dell'attività professionale*

1. I professionisti e le società tra professionisti che esercitano l'attività professionale devono essere assicurati a copertura dei rischi connessi al suo esercizio. A tal fine, all'atto del conferimento dell'incarico, comunicano al contraente gli estremi, ivi incluso il massimale assicurato, della propria polizza assicurativa professionale.
2. Le condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale possono essere negoziate, per i rispettivi iscritti, dai Consigli nazionali e/o dagli Enti e Casse di previdenza.

Art. 11 *Pubblicità informativa*

1. La pubblicità informativa, con esclusione dei metodi di pubblicità negativa o contraria ai

- principi di dignità professionale, è libera.
2. La pubblicità informativa, ove posta in essere in violazione dei principi di cui al comma 1, integra gli estremi dell'illecito disciplinare.
 3. Il Consigli Nazionali, con proprio regolamento, individuano i contenuti ed i limiti necessari a garantire la correttezza della pubblicità informativa e i casi di pubblicità informativa lesivi della dignità professionale e dell'interesse dei cittadini che integrano illeciti disciplinari, anche con riferimento a quanto disposto in materia dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 203 Codice del Consumo.

Art. 12. Esercizio della funzione disciplinare

1. Fatti salvi gli ordinamenti delle professioni regolamentate che attribuiscono ai Consigli Nazionali funzione giurisdizionale, l'esercizio della funzione disciplinare, avente ad oggetto l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professionisti e delle società tra professionisti che abbiano violato le prescrizioni del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale, è demandata al Comitato di disciplina territoriale con funzioni di Giudice di primo grado e dal Comitato di disciplina nazionale, con sede in Roma, con funzioni di Giudice di secondo grado.
2. La funzione disciplinare è esercitata su iniziativa dei soggetti interessati, su richiesta del Pubblico Ministero, o d'ufficio, in conseguenza della segnalazione, anche occasionale, di abusi o mancanze commessi nell'esercizio dell'attività professionale.
3. È istituito, presso ciascun Organismo professionale, il Pubblico Registro territoriale degli illeciti disciplinari. Il Consiglio dell'Organismo professionale provvede all'aggiornamento tempestivo del Registro in base alle segnalazioni sui provvedimenti disciplinari di condanna emessi dai Consigli di disciplina territoriali.
4. È istituito, presso il Consiglio Nazionale, il Pubblico Registro Nazionale degli illeciti disciplinari, recante l'annotazione dei provvedimenti disciplinari comminati e il nominativo dei professionisti sanzionati. Il Consiglio Nazionale provvede all'aggiornamento tempestivo del registro in base alle segnalazioni sui provvedimenti disciplinari di condanna emessi dai Consigli di disciplina territoriali e dal Consiglio di disciplina nazionale.

Art. 13 Codice deontologico

1. Il codice deontologico professionale è approvato dal Consiglio nazionale dell'organismo professionale con proprio regolamento. Ogni successiva modifica o integrazione del codice deontologico professionale dovrà essere approvata dal Consiglio Nazionale e pubblicata con le stesse modalità.
2. Il codice deontologico professionale reca le disposizioni a carattere deontologico valevoli per tutti i professionisti e le società tra professionisti iscritti all'albo professionale di riferimento. La violazione delle sue disposizioni integra un illecito disciplinare.

Art. 14 Istituzione degli organi disciplinari

1. Sono istituiti gli organi di disciplina, denominati "Comitati", a cui sono demandate l'istruzione e la decisione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti e delle società tra professionisti iscritti all'albo professionale di riferimento.
2. Gli organi di disciplina di livello territoriale, denominati Comitati di disciplina territoriale, esercitano la funzione disciplinare nell'ambito delle circoscrizioni in cui hanno sede i Consigli degli organismi professionali. L'organo di disciplina di livello nazionale, denominato Consiglio nazionale, esercita la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'albo

- professionale di riferimento.
3. I membri dei Comitati di disciplina territoriale e nazionale possono ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi.
 4. Ciascun Consiglio Nazionale, con proprio regolamento disciplina le regole del procedimento disciplinare, nonché l'organizzazione, il funzionamento e la durata dei Comitati di disciplina nazionale e territoriale, individuando le caratteristiche ed il numero dei componenti, le eventuali indennità loro spettanti, le modalità di designazione, i casi di scioglimento degli organi, i casi di astensione e ricazione dei loro componenti e ogni altro aspetto necessario per il relativo funzionamento. Con lo stesso regolamento, il Consiglio nazionale può determinare l'estensione dei Comitati di disciplina territoriali anche a livello regionale o interregionale; in tal caso i suoi componenti sono designati dai Consigli degli Organismi professionali interessati o dalle Federazioni e Consulte regionali costituite a norma del successivo art. 22, comma 1.
 5. In caso di procedimento disciplinare avviato nei confronti di una società tra professionisti i cui soci esercitino professioni diverse, sarà competente a giudicare una commissione mista, con funzione di Giudice di primo grado, composta da professionisti scelti tra i Consigli di disciplina territoriale degli organismi professionali interessati e un'ulteriore commissione mista, con funzione di Giudice di secondo grado, composta da professionisti scelti tra i Consigli di disciplina nazionale degli organismi professionali interessati. In entrambi i casi, le commissioni eleggono il Presidente tra i propri membri.

Art. 15 Comitato di disciplina territoriale

1. Il Comitato di disciplina territoriale è un organismo indipendente, composto da soggetti di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, designati dal o dai Consigli degli Organismi professionali di riferimento fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale. Possono essere designati a far parte del comitato di disciplina territoriale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 14, comma 4. Il coordinatore e il segretario del Comitato di disciplina territoriale sono nominati dal o dai Consigli degli Organismi professionali di riferimento all'atto dell'insediamento.

Art. 16 Comitato di disciplina nazionale

1. Il Comitato di disciplina nazionale è un organismo indipendente, composto da soggetti di comprovata esperienza, irreprensibile condotta professionale e deontologica, designati dal Consiglio Nazionale fra i professionisti iscritti da almeno dieci anni all'Albo professionale. Possono essere designati a far parte del Comitato di disciplina nazionale soggetti non iscritti all'albo nei limiti stabiliti dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 15 comma 4. Il coordinatore e il segretario del Comitato di disciplina nazionale sono nominati dal Consiglio nazionale all'atto dell'insediamento.
2. Il comitato di disciplina nazionale decide sui ricorsi avverso le determinazioni dei comitati di disciplina territoriali in materia disciplinare.
3. La durata in carica dei Consigli nazionali degli organismi professionali è quinquennale. Tale durata è estesa anche ai Comitati di disciplina nazionali.

Art. 17 Responsabilità disciplinare

1. Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, in violazione delle disposizioni del Codice deontologico, si applicano le sanzioni previste dai rispettivi

ordinamenti professionali di categoria.

Art. 18 Funzioni ed attribuzioni del Consiglio dell'Organismo professionale territoriale

1. In conseguenza delle modifiche derivanti dall'istituzione dei Comitati di disciplina territoriale, i Consigli degli organismi professionali territoriali, oltre alle attribuzioni demandate dalle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari in vigore, esercitano le seguenti funzioni:

- a) curano l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigilano per la tutela del titolo professionale e svolgono le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) curano la tenuta dell'albo e provvedono alle iscrizioni, alle cancellazioni e alle revisioni nonché al relativo aggiornamento telematico del Registro Unico Nazionale degli Iscritti;
- d) dichiarano la decadenza dalla carica di consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti;
- e) provvedono all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Organismo professionale territoriale e compilano annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo **la cui approvazione è rimessa allo stesso Consiglio ovvero sottoposta all'approvazione dell'assemblea**. Possono istituire fondazioni, associazioni o società *in house* per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall'Ordinamento;
- g) designano i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere territoriale;
- i) designano i componenti del Comitato di disciplina territoriale;
- l) provvedono alla nomina dei professionisti iscritti all'albo, nelle forme di legge, quali componenti nelle commissioni di Esame di Stato;
- m) stabiliscono, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Organismo professionale territoriale e del Comitato di disciplina territoriale, la natura e l'importo dei contributi posti a carico degli iscritti;
- n) sono organismi di formazione permanente continua per l'attuazione del Regolamento di formazione approvato dal Consiglio Nazionale;
- o) possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- p) dà parere, a richiesta, sulla misura del compenso verificando in particolare che sia adeguata all'importanza dell'opera;
- q) svolge funzione consultiva sulla liquidazione dei parametri disposti dall'autorità giudiziaria;

Art. 19 Funzioni ed attribuzioni del Consiglio dell'Organismo Professionale Nazionale

1. In conseguenza delle modifiche derivanti dall'istituzione dei Comitati di disciplina nazionale, i Consigli nazionali, oltre alle attribuzioni demandate dalle pertinenti disposizioni di legge e regolamentari in vigore, esercitano le seguenti funzioni:

- a) esprimono il proprio parere, quando richiesto dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165 e ss.mm., dalle Autorità indipendenti e dati gestori di pubblici servizi, sulle normative, sulle proposte di legge e di regolamento e

- sulle materie che interessano o coinvolgono la professione;
- b) coordinano e promuovono le attività dei consigli degli Organismi professionali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
 - e) esprimono il parere sullo scioglimento dei consigli degli Organismi professionali territoriali e la relativa nomina di commissari straordinari;
 - f) designano i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
 - g) determinano, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento e del Comitato di disciplina nazionale, la misura del contributo annuo **posto a carico degli iscritti all'Albo. Tale contributo è raccolto dagli Organismi professionali territoriali, ovvero direttamente dai Consigli nazionali;**
 - h) decidono, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli Organismi professionali territoriali in materia d'iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo e su quelli relativi alle elezioni dei consigli stessi;
 - i) provvedono all'amministrazione dei beni di pertinenza del Consiglio nazionale, redigono e approvano annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Possono istituire fondazioni, associazioni o società *in house* per il raggiungimento dei fini istituzionali previsti dall'Ordinamento;
 - l) determinano le linee di indirizzo agli ordini per l'attuazione uniforme dell'esercizio delle competenze professionali attraverso la definizione di standard di qualità prestazionali;
 - m) approvano il codice deontologico;
 - n) approvano i regolamenti ed i codici previsti dal presente decreto;
 - s) designano i componenti del Comitato di disciplina nazionale;
 - t) istituiscono e disciplinano, con apposito regolamento, il funzionamento di organismi regionali e/o interregionali, qualora non previsti dai rispettivi ordinamenti, definiti Federazioni o Consulte, di raccordo degli Organismi professionali territoriali;
 - t) in generale, provvedono a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali, essendo all'uopo investiti di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - u) possono partecipare al capitale sociale dei confidi e delle banche, ai sensi dell'art. 39 comma 7 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - v) definisce il regolamento relativo al parere richiesto dall'organismo professionale territoriale relativo alla misura del compenso;
 - z) può segnalare all'ISVAP eventuali condotte illecite o anticoncorrenziali da parte delle compagnie di assicurazione relative a polizze a copertura dei rischi professionali stipulate nei confronti di professionisti o società di professionisti;
 - x) svolge funzione consultiva sulla liquidazione dei parametri disposti dall'autorità giudiziaria.

Art. 22 Disposizioni finali e transitorie

1. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, i Consigli nazionali sono tenuti ad adottare i regolamenti interni di attuazione ed il codice deontologico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e a istituire e regolare il funzionamento di organismi regionali e/o interregionali, qualora non previsti dai rispettivi ordinamenti, definiti Federazioni o Consulte, di raccordo degli Organismi professionali territoriali.
2. Per i procedimenti disciplinari pendenti e non definiti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque fino all'istituzione dei comitati di disciplina continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Successivamente alla istituzione dei comitati di

disciplina, per i residui procedimenti disciplinari ancora pendenti rimarrà la competenza in capo ai preesistenti organismi.

3. Fino all'adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti, conformemente al disposto dell'art. 3, comma 5 ter del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, restano ferme le relative disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti professionali non in contrasto con le presenti disposizioni.
4. Al fine di consentire la piena applicazione alla professione di biologo delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della Legge 14 settembre 2011, n.148 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'art. 8 del DPR 8 luglio 2005 , n.169 e l'annesso allegato n. 6 ; sono contestualmente abrogati gli art. 15 e 16 della Legge 24 maggio 1967, n.396. Agli artt. 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, della stessa legge, le parole "Consiglio dell'Ordine" si intendono sostituite da "Consiglio Regionale dell'Ordine"; agli artt. 13 e 22 le parole "presso il tribunale di Roma" si intendono sostituite con "presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine territoriale"; all'art. 30 sono sopprese le parole "non sono elettori e non possono essere eletti gli iscritti nell'elenco speciale".
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, si applicano, se necessario e in quanto compatibili, le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.